II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1986

che modifica la decisione 82/730/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti dell'Austria in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(86/348/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (3), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'elenco degli stabilimenti dell'Austria, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità, è stato stabilito inizialmente con decisione 82/730/CEE del Consiglio (4), modificata da ultimo dalla decisione 86/54/CEE della Commissione (5);

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (6), è emerso che in uno stabilimento il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 82/730/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.
(4) GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 68 dell'11. 3. 1986, pag. 14.
(6) GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STABILIMENTI

Numero d'auto-rizzazione	Stabilimento	Indirizzo
	I. CARNE BOVINA	
	A. Macelli e laboratori di sezionamento	
N 12	Josef Grandits	Kirchschlag
N 15	Rumpold	Martinsberg
O 4	Vieh- und Fleisch GmbH	Linz
St 7	Alpenfleisch KG	Stainach
St 22	Alfred Scheucher	Wolfsberg im Schwartzautal
	B. Macelli	
K 1	Städtischer Schlachthof	Klagenfurt
K 7	Städtischer Schlachthof	St. Veit
N 4	WÖV, Versandschlachthof	Greinsfurth
N 9	WÖV, Versandschlachthof	Mistelbach
O 6	Welser Schlachthof GmbH & Co. KG	Wels
O 11	Fürst und Söhne, Vieh- und Fleischexport	Pregarten
O 25	Schlachthof Rudolf Grossfurtner	Utzenaich
St 5	Scheucher-Fleisch GmbH	Jagerberg-Ungerdorf
St 6	Städtischer Schlacht- und Viehhof	Graz
St 20	Prettenhofer	Gross-Steinbach
St 21	Rudolf Jöbstl	Strass
St 23	Johann Zsifkowics KG	Fürstenfeld
W 2	Markt- und Schlachtbetrieb St. Marx	Wien
	C. Laboratorio di sezionamento	
O 15	Zerlegungsbetrieb Handlbauer und Co.	Wels
	II. CARNE SUINA (1)	
	A. Macelli e laboratori di sezionamento	
N 12 T	Josef Grandits	Kirchschlag
N 15 T	Rumpold	Martinsberg
O 4 T	Vieh- und Fleisch GmbH	Linz
St 22 T	Alfred Scheucher	Wolfsberg im Schwartzautal

Numero d'auto-rizzazione	Stabilimento	Indirizzo
	B. Macelli	
K 7 T	Städtischer Schlachthof	St. Veit
N 4 T	WÖV, Versandschlachthof	Greinsfurth
N 9 T	WÖV, Versandschlachthof	Mistelbach
O 6 T	Welser Schlachthof GmbH & Co. KG	Wels
O 11 T	Fürst und Söhne, Vieh- und Fleischexport	Pregarten
O 25 T	Schlachthof Rudolf Grossfurtner	Utzenaich
St 5 T	Scheucher-Fleisch GmbH	Jagerberg-Ungerdorf
St 6 T	Städtischer Schlacht- und Viehhof	Graz
St 20 T	Prettenhofer	Gross-Steinbach
St 21 T	Rudolf Jöbstl	Strass
St 23 T	Johann Zsifkowics KG	Fürstenfeld
W 2 T	Markt- und Schlachtbetrieb St. Marx	Wien
	C. Laboratori di sezionamento	
O 15	Zerlegungsbetrieb Handlbauer & Co.	Wels
St 7	Alpenfleisch KG	Stainach

(1) Gli stabilimenti con la menzione « T » sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE, ad eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata.

III. DEPOSITO FRIGORIFERO

W 19	Frigoscandia GmbH, Wiener Kühlhaus	Wien